



TRIBUNALE DI UDINE

Udine, 10.3.2020

**A tutti i curatori fallimentari
A tutti i commissari giudiziali
A tutti i liquidatori giudiziali**

Oggetto: incidenza della legislazione in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle procedure di vendita competitiva in corso (decreto legge n° 11 dell'8.3.2020).

Nell'esercizio del potere di vigilanza sulla regolarità delle procedure concorsuali, i giudici delegati invitano i professionisti incaricati quali curatori, commissari e liquidatori giudiziali ad attenersi ai seguenti criteri nella gestione degli esperimenti di vendita attualmente in corso.

La situazione normativa rilevante è, allo stato e in estrema sintesi, la seguente:

Il decreto legge n° 9 del 2.3.2020 ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali fino al 31.3.2020 per tutti gli adempimenti che devono essere compiuti da soggetti residenti o aventi sede in uno dei Comuni della c.d. zona rossa di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1°3.2020. Tra i termini sospesi sono espressamente menzionati, al comma 4 dell'art. 10, quelli "relativi alle procedure concorsuali".

Il decreto legge n° 11 dell'8.3.2020, fermi gli effetti del d.l. n° 9, ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali, in tutta Italia, dal 9.3.2020 al 22.3.2020. Dal rinvio e dalla sospensione sono esclusi alcuni affari particolarmente urgenti, che, in linea di massima, non hanno a che fare con la gestione delle procedure concorsuali e delle relative vendite (salva l'ipotesi di termini per il rilascio di beni immobili adibiti ad abitazione principale delle persone che li devono rilasciare).

Ancor più importante, ai nostri fini, è il contenuto normativo del **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9.3.2020**.

Il D.P.C.M. 8.3.2020, dispone, tra l'altro, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche ... salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute". Viene poi posta una serie di divieti e indicazioni tutti volti a limitare al massimo i contatti ravvicinati tra persone tramite i quali si realizza la diffusione del virus. Il D.P.C.M. 9.3.2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure che il D.P.C.M. del giorno precedente limitava alla Lombardia e alle indicate province di alcune altre Regioni d'Italia. Entrambi i decreti indicano il **3.4.2020**

quale data finale della loro efficacia, ma non è possibile escludere che intervengano in futuro altri provvedimenti volti ad estenderne l'efficacia oltre quel termine.

Le procedure di vendita attualmente in corso dovranno essere gestite tenendo conto di tale normativa sopravvenuta e, se del caso, sospese e revocate, in pieno ossequio, innanzitutto, ai doveri imposti a salvaguardia della pubblica sicurezza sanitaria. Pertanto, sarà cura dei pubblici ufficiali incaricati evitare assembramenti e riunioni di persone in contesto tale da non garantire il mantenimento della distanza minima richiesta per evitare il pericolo di contagio.

Fermo questo dovere inderogabile, il pubblico ufficiale dovrà decidere, secondo un criterio di ragionevole e prudente contemperamento tra esigenze di economia e di rapidità di svolgimento della procedura, da un lato, ed esigenze di trasparenza e accessibilità alle vendite a tutti i potenziali interessati, dall'altro:

a) se modificare le modalità di svolgimento della gara (partecipazione a distanza tramite mezzi telematici, invece della presenza fisica nella sala di vendita), avendo cura di comunicare preventivamente il cambiamento al giudice delegato e di proporlo all'accettazione di tutti partecipanti, in caso di loro preventiva richiesta in tal senso o, comunque, al momento dell'apertura delle buste;

b) se sospendere la procedura di vendita:

b1) in caso di mancata accettazione da parte di uno o più dei partecipanti della modalità alternativa proposta per lo svolgimento della gara o di impossibilità di organizzare una modalità alternativa compatibile con il rispetto delle esigenze di tutela sanitaria;

b2.1) comunque, in ogni caso in cui non si possa escludere che le limitazioni poste dai citati provvedimenti d'urgenza alle normali attività quotidiane abbiano limitato anche la partecipazione alla gara di potenziali interessati; il che si può presumere, salvo motivata valutazione delle caratteristiche del caso concreto, ogni volta in cui il periodo di vigenza di quelle limitazioni sia coinciso con il tempo concesso ai potenziali interessati per visionare i beni messi in vendita nel luogo in cui si trovano;

B2.2) tale valutazione sulla possibile interferenza delle limitazioni normative con lo svolgimento della gara dovrà essere fatta anche nel caso in cui, pur essendo stati aggiudicati i beni prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, il bando pubblicato abbia previsto un termine per eventuali successive offerte migliorative e tale termine sia venuto a scadere o venga a scadere nella vigenza di quella normativa.

Le procedure di vendita sospese dovranno a suo tempo essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di liquidazione. Nel caso in cui il curatore ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'*iter* del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori.

Anche la sospensione o la revoca della procedura di vendita dovrà essere comunicata al giudice delegato, mentre sarà cura del pubblico ufficiale incaricato darle la pubblicità opportuna, mediante comunicazione agli interessati noti (in particolare nel caso di vendita ad offerte migliorative su un'offerta presa a base) e pubblicazione sul sito *internet* “www.fallimentiudine.com”.

Tutto questo per quanto riguarda le procedure di vendita già avviate alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale, mentre è ovvio il suggerimento di procrastinare a dopo la cessazione dell'efficacia di tale normativa tutte le procedure di vendita già approvare e autorizzate, ma non ancora concretamente avviate.

Fino al 3.4.2020 (o comunque fino a quello che sarà il termine di efficacia della normativa sopra esaminata) curatori, commissari e liquidatori giudiziali sono invitati a evitare l'accesso al tribunale, se non strettamente necessario, e a comunicare con i giudici delegati e con la cancelleria – anche per quanto riguarda ogni richiesta di chiarimento sui comportamenti da tenere in riferimento alle procedure di vendita – mediante richieste di provvedimenti sul SIECIC, via *e-mail* all'indirizzo del dominio giustizia.it, tramite *Fallco* o via telefono.

Ringraziamo per la collaborazione.

**Il presidente della 2^a sezione
dott. Francesco Venier
I giudici delegati ai fallimenti
dott. Andrea Zuliani
dott. Gianmarco Calienno**